



STATUTO S.N.F.I.A.

CAPITOLO I

COSTITUZIONE - PRINCIPI - SCOPI

Art. 1

È costituito il Sindacato Nazionale Funzionari Imprese Assicuratrici (S.N.F.I.A.), con Sede in Milano e rappresentanze sul territorio nazionale.

Lo S.N.F.I.A. può partecipare a Federazioni e/o Confederazioni del settore assicurativo e/o bancario/credizio, su proposta della Segreteria Nazionale e ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 2

Lo S.N.F.I.A. è una organizzazione sindacale indipendente da partiti o movimenti politici che riunisce i lavoratori del settore assicurativo con grado di Funzionario, individuati tra il personale direttivo di cui al R.D. 16 agosto 1934, n. 387, o con funzioni direttive, nonché i lavoratori con elevata competenza professionale del settore assicurativo, nell'ambito dell'organizzazione aziendale in cui operano, e li rappresenta per tutelarne gli interessi professionali, economici e morali, sia collettivi che individuali, verso i datori di lavoro, le pubbliche autorità e le varie istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali.

Analogo intendimento può essere

rivolto ai lavoratori con elevata competenza professionale del settore bancario/credizio nell'ambito dell'organizzazione aziendale in cui operano.

Art. 3

Possono essere iscritti allo S.N.F.I.A., i lavoratori di cui all'art. 2 in attività di servizio presso le Imprese di Assicurazione, Riassicurazione o loro Agenzie, gestite direttamente o in appalto o in altra forma, Brokers oltre a Enti e Società in cui si applichino contratti del settore e presso gli istituti bancari e di credito.

Gli iscritti che, per effetto di accordi individuali o collettivi con l'impresa, usufruiscono di un trattamento economico e/o previdenziale prima del raggiungimento del pensionamento pur essendo posti fuori servizio attivo, mantengono l'adesione al Sindacato.

Gli iscritti posti in quiescenza possono aderire alla Sezione Pensionati.

Art. 4

Gli iscritti hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di uniformarsi agli indirizzi ed alla azione sindacale deliberata dagli Organi Statutari e di versare le quote associative.

Le quote associative versate sono a fondo perduto.

Esse non sono pertanto rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Sindacato, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dal Sindacato, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al Sindacato stesso.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5

Le domande di iscrizione al Sindacato, redatte su apposito modulo, dovranno essere inviate, direttamente o tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale (R.S.A.), alla Segreteria Nazionale che deciderà in merito entro 30 giorni.

Non possono essere iscritti al Sindacato coloro che fanno parte di

altra organizzazione sindacale del settore assicurativo/creditizio.

Le dimissioni dall'iscrizione al Sindacato devono essere inviate singolarmente e per lettera alla Segreteria Nazionale.

Art. 6

Nell'ambito dei principi di solidarietà tra gli iscritti in servizio e in quiescenza, il Sindacato può:

- erogare un contributo economico ai familiari dell'iscritto deceduto in servizio o che si trovava nella condizione di cui al secondo comma dell'art. 3;
- promuovere l'assistenza sanitaria integrativa degli iscritti in quiescenza ricercando condizioni di favore;
- stipulare convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati allo scopo di offrire agevolazioni a tutti i propri iscritti.

CAPITOLO II

ORGANISMI NAZIONALI DEL SINDACATO

Art. 7

Sono Organismi Nazionali del Sindacato:

- a) il Congresso Nazionale
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) la Segreteria Nazionale
- d) il Collegio dei Sindaci
- e) il Collegio dei Proibiviri

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 8

Il Congresso Nazionale rappresenta tutti gli iscritti ed è il massimo

Organismo deliberante.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni, salvo convocazioni straordinarie.

La riunione del Congresso è valida quando i delegati rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti.

La convocazione straordinaria, debitamente motivata, può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) da un terzo degli iscritti.

Art. 9

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti in rappresentanza degli iscritti in regola con le quote associative. Il numero dei delegati e i Collegi Elettorali sono stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I delegati devono risultare in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.

I delegati approvano il Regolamento per lo svolgimento del Congresso su proposta della Segreteria Nazionale ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Congresso partecipano inoltre, con il solo diritto di parola se non delegati, i Consiglieri uscenti, i Segretari Provinciali, Interprovinciali e Regionali, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Proviviri.

Art. 10

La data e il tema del Congresso Nazionale sono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Essi devono essere resi noti almeno un mese prima della data di convocazione.

Art. 11

Il Congresso Nazionale stabilisce l'indirizzo generale del Sindacato ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 12, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Sindaci, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Proviviri.

Le decisioni del Congresso, salvo diversa specifica indicazione, sono prese a maggioranza semplice dei voti rappresentati in Congresso.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 12

Definizione e composizione

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organismo deliberante del Sindacato tra un Congresso e il successivo.

È composto dai:

- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti in servizio, come da Regolamento di attuazione;
- Consiglieri eletti dal Congresso tra gli iscritti pensionati, come da Regolamento di attuazione;
- Segretari Regionali.

Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Consigliere eletto dal Congresso, questi sarà sostituito, con ratifica della Segreteria Nazionale, da un Consigliere designato dagli organismi Regionali o, in mancanza Interprovinciali o, in mancanza, Provinciali competenti, salvo per quanto disposto per la sezione pensionati.

Fa parte di diritto, il Segretario Generale uscente per naturale scadenza di mandato o per quiescenza, salvo esplicita rinuncia.

Art. 13

Poteri

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) definisce l'indirizzo generale dell'attività sindacale e organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso, esprime pareri, delibera su tutte le questioni riguardanti il Sindacato, nell'ambito degli scopi statutari;
- b) elegge nel proprio seno tra gli iscritti in servizio e con votazioni separate:
 - il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e uno o due Vicepresidenti;
 - il Segretario Generale;
 - da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 8 (otto) Segretari

Nazionali su proposta del Segretario Generale;

c) nomina su proposta del Segretario Generale il Tesoriere;

d) ha facoltà di revocare le cariche di cui al punto b) sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei suoi componenti. La relativa delibera, che deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti, deve prevedere anche la contestuale proposta di elezione dei sostituti;

e) istituisce, su proposta della Segreteria Nazionale, gli Organismi Provinciali, Interprovinciali e Regionali in linea con le norme previste dal Regolamento di attuazione;

f) determina le quote associative;

g) delibera il finanziamento annuale degli Organismi periferici;

h) approva i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivi e preventivi;

i) approva le modifiche del Regolamento di attuazione dello Statuto;

j) provvede alla costituzione di Commissioni di lavoro che si rendessero necessarie per lo studio di particolari problematiche, stabilendo tempi e modalità di funzionamento;

k) convoca il Congresso indicandone il tema;

l) delibera le Norme ed il Regolamento elettorale per l'elezione dei delegati al Congresso.

Art. 14

Riunioni e convocazioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Segreteria Nazionale; in via straordinaria quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti o la maggioranza dei membri del Comitato Consultivo di cui all'art. 22.

Il Consiglio viene convocato dalla Segreteria Nazionale con invito da spedirsi mediante lettera, e-mail con opzione ricevuta e letta almeno venti giorni prima della data di riunione e con indicazione di luogo, data e ordine del giorno degli argomenti.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata via e-mail con opzione ricevuta e letta, fax o telegramma con preavviso di tre giorni.

Art. 15

Validità delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti in carica.

La riunione sarà valida in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di diversa specifica indicazione.

I componenti del Consiglio non possono rilasciare delega.

Le spese per la partecipazione alle riunioni del Consiglio sono a carico del Sindacato.

Art. 16

Presidenza del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato in prima sessione, al termine dei lavori congressuali, dal Presidente del Congresso.

In tale seduta il Consiglio elegge il proprio Presidente e due Vicepresidenti, che restano in carica sino al Congresso successivo, salvo sfiducia o dimissioni. All'apertura di ciascuna riunione del Consiglio, su proposta del Presidente, si procede alla nomina del Segretario verbalizzante.

Di ogni riunione sarà redatto processo

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.

Art. 17
Presidente e Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale
Eleggibilità e compiti

Il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti congiuntamente tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti il Consiglio, scegliendo tra le candidature presentate da almeno dieci Consiglieri.

Tali cariche non sono cumulabili con altre cariche nazionali e territoriali.

Il Presidente e i Vice Presidenti non possono essere eletti per più di due mandati.

Il Presidente presiede il Consiglio ed ha il compito di garantire il rispetto delle norme statutarie, dell'unità e della linea politica del Sindacato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato.

In caso di dimissioni o di perdurante impedimento del Presidente o dei Vicepresidenti, al primo Consiglio utile si provvede alla nomina del sostituto.

SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 18
Segretario Generale
Eleggibilità e compiti

Il Segretario Generale è eletto tra gli iscritti in servizio, a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, scegliendo tra le candidature presentate da almeno dieci Consiglieri.

La carica non è cumulabile con altre cariche nazionali.

Il Segretario Generale può essere eletto per non più di due mandati congressuali.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Sindacato, sta in giudizio in suo nome e conto e in sua assenza o impedimento identici poteri potranno essere esercitati dal Vice Segretario Generale con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato; dà esecuzione alle delibere della Segreteria Nazionale di cui coordina l'attività e può attribuire deleghe e poteri di firma ad uno o più componenti la Segreteria Nazionale.

In caso di urgenza e sotto propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Nazionale, allargare o ridurre il numero dei delegati alle trattative, salvo ratifica delle decisioni alla prima riunione o mediante consultazione via telefonica o fax.

Art. 19
Segreteria Nazionale
Definizione e composizione

La Segreteria Nazionale è l'Organismo esecutivo del Sindacato e ne assicura il miglior funzionamento secondo le attribuzioni stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dai Segretari Nazionali, tra i quali uno o al massimo due è nominato Vice Segretario Generale su proposta del Segretario Generale.

Ove, per dimissioni o altra causa, si verifichi riduzione nel numero dei componenti, sarà esclusivo compito del Consiglio Direttivo Nazionale reintegrarne il numero.

Se la cessazione riguardasse il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale con maggiore anzianità di iscrizione al sindacato convocherà entro 30 giorni il Consiglio Direttivo

Nazionale per l'elezione del nuovo Segretario Generale.

Qualora la cessazione del Segretario Generale dipendesse dalla sua messa in quiescenza, il Consiglio Direttivo Nazionale, per motivi di necessità, può deliberare a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti, la conferma del Segretario Generale fino al compimento dell'attività che ha determinato la proroga.

Art. 20 Compiti

La Segreteria Nazionale ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) adottare tutti i provvedimenti utili al raggiungimento degli obiettivi del Sindacato;
- c) gestire qualsiasi tipo di trattativa;
- d) curare la gestione economica e finanziaria, predisporre a cura del Tesoriere la relazione ed i Rendiconti Economici e Finanziari da presentare, unitamente alla Relazione del Collegio dei Sindaci, al Consiglio Direttivo Nazionale per l'approvazione;
- e) designare i rappresentanti del Sindacato in seno agli Enti in cui siano previsti;
- f) disporre per il funzionamento dei servizi del Sindacato e provvedere alla gestione del personale dipendente;
- g) nominare rappresentanti pro-tempore in caso di carenza e/o vacanza negli Organismi periferici e nelle R.S.A.;
- h) organizzare corsi di formazione;
- i) nominare il Redattore-capo ed i componenti della Redazione dell'Organo di Stampa del Sindacato;
- j) predisporre il finanziamento degli organismi periferici.

Art. 21 Riunioni – Convocazioni – Deliberazioni

La Segreteria Nazionale si riunisce su iniziativa del Segretario Generale, o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti e comunque almeno ogni due mesi.

Essa è convocata dal Segretario Generale, con preavviso telefonico o fax o e-mail, almeno dieci giorni prima dell'incontro, salvo urgenza. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni partecipa, su invito della Segreteria, il Tesoriere.

Della riunione è redatto verbale, firmato dal Segretario Generale e dal Segretario Nazionale verbalizzante; detto verbale sarà sottoposto all'approvazione della Segreteria Nazionale nella riunione successiva.

I componenti della Segreteria Nazionale non possono rilasciare delega.

COMITATO CONSULTIVO

Art. 22

Per particolari necessità e comunque prima del rinnovo del CCNL, la Segreteria Nazionale sarà allargata ad un Comitato Consultivo costituito da:

- Segretario Generale;
- Segretari Nazionali;
- Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- Segretari Regionali;
- Segretario della Sezione Pensionati;
- Redattore-capo dell'Organo di Stampa;
- Ex Segretario Generale Consigliere Nazionale
- Tesoriere.

Il Comitato Consultivo è convocato dal Segretario Generale, con preavviso telefonico, o fax, o lettera o e-mail con opzione ricevuta e letta almeno dieci giorni prima dell'incontro.

Il Comitato esprime pareri non vincolanti e svolge un ruolo di interscambio di esperienze tra Organismi centrali e Organismi periferici.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo di tutti gli atti amministrativi del Sindacato.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti di altri Organismi Nazionali e preferibilmente abbiano maturato esperienza professionale nei settori amministrativo e contabile.

In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di un Componente, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione con delibera presa a maggioranza dei presenti.

Il Presidente partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, per riferire sulle verifiche contabili effettuate.

Il Collegio si riunisce presso la Sede del Sindacato almeno ogni sei mesi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI NORME DISCIPLINARI

Art. 24

Il Collegio dei Probiviri è il massimo Organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna, ed ha il compito di dirimere tutte le con-

troversie che sorgono nell'ambito dell'Organizzazione.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi compreso il Presidente e due supplenti, eletti dal Congresso tra gli iscritti che non siano componenti di altri Organismi Nazionali.

In caso di carenza del Collegio per cessazione del Presidente o di suoi componenti, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla sua integrazione a maggioranza dei presenti.

Il procedimento disciplinare deve avvenire con ricorso al Collegio dei Probiviri che designerà i tre Segretari Regionali con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato, con l'esclusione dell'eventuale Segretario interessato, per l'istruttoria, l'audizione delle parti e la decisione, che deve essere presa di norma entro 60 giorni dall'incarico e comunicata al Collegio che informerà l'interessato e la Segreteria Nazionale.

In rapporto all'infrazione commessa potranno essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) deplorazione con diffida;
- c) sospensione da 1 a 6 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- d) espulsione.

Contro l'eventuale sanzione, l'interessato può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla notifica. Il Collegio dovrà pronunciarsi nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'appello, con decisione inappellabile da comunicare a cura del Presidente del Collegio all'iscritto ed alla Segreteria Nazionale per le iniziative conseguenti.

Il Presidente del Collegio presenzia, se invitato dalla Segreteria Nazionale, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.

SEZIONE PENSIONATI

Art. 25

In seno al Sindacato è costituita la Sezione Pensionati, con lo scopo di curare la parte organizzativa e assistenziale inerente alle esigenze dei pensionati, nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari del Sindacato.

Appartengono alla Sezione Pensionati tutti i lavoratori in quiescenza, già iscritti al Sindacato, i quali ne facciano richiesta e versino la quota associativa.

La Sezione Pensionati è rappresentata da un Comitato Nazionale costituito e disciplinato per il funzionamento secondo le norme predisposte dalla Segreteria Nazionale.

Ove, per qualsiasi motivo, venga a cessare un Consigliere Nazionale appartenente alla Sezione Pensionati, questi sarà sostituito, su ratifica della Segreteria Nazionale, da altra persona

designata da parte della Segreteria della sezione Pensionati.

Le spese riguardanti le attività della Sezione Pensionati sono finanziate con i proventi delle quote dei propri iscritti e dal Sindacato qualora queste siano insufficienti.

Sarà cura della Sezione predisporre ogni anno il proprio Rendiconto Consuntivo e Preventivo, da presentare alla Segreteria Nazionale per l'approvazione e l'inserimento nel Rendiconto del Sindacato.

ORGANO DI STAMPA

Art. 26

NOTIZIESNFIA è l'organo di stampa del Sindacato.

Direttore Responsabile è il Segretario Generale o persona da lui designata.

La Redazione e il Redattore-capo sono nominati dalla Segreteria Nazionale.

CAPITOLO III

CARICHE STATUTARIE

Art. 27

Eleggibilità e decadenza

Sono eleggibili alle cariche previste dallo Statuto gli iscritti in attività di servizio in regola con tesseramento e versamento delle quote associative, che abbiano maturato almeno 2 (due) mesi di iscrizione salvo diversa autorizzazione scritta della Segreteria Nazionale.

Gli iscritti in quiescenza decadono dalle proprie cariche e possono ricoprire solo gli incarichi di Tesoriere, quelli previsti per la Sezione Pensionati, per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Provirvi nonché altri specificatamente indicati dalla Segreteria Nazionale purché in regola con il tesseramento e le quote associative.

Tutte le cariche hanno durata quinquennale.

Le cariche nazionali cessano comunque in occasione del Congresso; le cariche degli Organismi Periferici devono essere rinnovate almeno quattro mesi prima del Congresso.

I titolari delle cariche statutarie decadono:

- a) per dimissioni;
- b) per quiescenza. I Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali, i Segretari Regionali possono rimanere in carica sino alla prima riunione del Consiglio Direttivo per la nomina del sostituto e relative consegne;
- c) per trasferimento ad altra Regione o Provincia, o ad altra Azienda se Rappresentante Aziendale;
- d) in caso di persistente morosità delle quote associative;

e) quando non abbiano partecipato, senza valida giustificazione, per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e per tre volte consecutive alle riunioni degli Organismi Statutari di appartenenza.

Art. 28

Le cariche di componente il Collegio dei Sindaci o dei Provirvi sono incompatibili con l'appartenenza ad altri Organismi Nazionali o Periferici.

Le cariche di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale non sono cumulabili con quella di Segretario Provinciale, Interprovinciale o Regionale.

La carica di Segretario Nazionale non è cumulabile con altre cariche in Organismi Periferici escluso la R.S.A. In caso di necessità operativa, la norma può essere derogata con approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

Art. 29

Organismi Provinciali, Interprovinciali e Regionali

Il Sindacato si articola in Organismi Provinciali, Interprovinciali e Regionali. Essi perseguono gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito delle competenze territoriali.

Di essi fanno parte gli iscritti domiciliati nella Provincia, nel Comprensorio Interprovinciale o nella Regione, ove esista l'Organismo.

Diversamente l'iscritto apparterrà all'Organismo Provinciale, Interprovinciale o Regionale in cui ha sede l'Impresa dalla quale dipende.

Gli iscritti sono rappresentati dai Consigli Provinciali, Interprovinciali e Regionali istituiti su proposta della Segreteria Nazionale, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Provinciale delle province indicate nel Regolamento di attuazione dello Statuto assume anche la carica di Segretario Provinciale delle province, ove manchi.

Tali Organismi periferici svolgono, tramite i rispettivi Segretari, funzioni

di rappresentanza del Sindacato nelle sedi opportune, nell'ambito delle linee di politica sindacale deliberate dai competenti Organismi Nazionali del Sindacato.

Il Segretario Provinciale ha il potere di rappresentare il Sindacato nei giudizi aventi per oggetto controversie di natura sindacale.

Il finanziamento delle spese degli Organismi periferici è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, in rapporto anche al numero degli iscritti.

CAPITOLO IV

PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - RENDICONTI

Art. 30

Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito dalle quote associative degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Il patrimonio è amministrato dalla Segreteria Nazionale che ne risponde al Consiglio Direttivo Nazionale.

Ogni anno vengono predisposti i Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 31

Amministrazione

Gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti sono deliberati dalla Segreteria Nazionale.

Essa provvede a cura del Tesoriere:

- all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale in conformità alle deliberazioni degli Organismi del Sindacato;
- alla compilazione annuale dell'inventario dei beni;
- alla predisposizione dei Rendiconti Economici e Finanziari consuntivo e preventivo.

Art. 32**Rendiconti economici e finanziari**

Gli esercizi del Sindacato chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Trascorso l'anno solare la Segreteria Nazionale provvede alla stesura del Rendiconto Economico e Finanziario consuntivo e lo mette a disposizione dei Sindaci con tutti i documenti giustificativi per i controlli di loro pertinenza.

I Rendiconti devono restare depositati presso la Sede del Sindacato nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo Nazionale convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La Segreteria Nazionale provvede inoltre alla compilazione del Rendiconto Economico preventivo.

I Rendiconti Economici e Finanziari, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Sindaci, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale, entro il primo semestre successivo all'esercizio di riferimento.

Art. 33

Gli associati, sia singolarmente sia in gruppo, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di quote associative in precedenza versate.

Al Sindacato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 34

Il Sindacato risponde di fronte a terzi e all'Autorità Giudiziaria unicamente per le obbligazioni assunte dal suo Segretario Generale, o da altri componenti la Segreteria Nazionale in esecuzione di mandati o deliberazioni assunte dai competenti Organismi statutari.

CAPITOLO V

MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento DEL SINDACATO

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 35

Ogni modifica dello Statuto può essere deliberata solamente dal Congresso, a maggioranza di due terzi dei voti rappresentati in Congresso.

SCIoglimento DEL SINDACATO

Art. 36

Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato solamente dal Congresso a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati in Congresso.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il Sindacato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, a' sensi di legge.

Atto Costitutivo	Assemblea	31 luglio	1952
Modifiche	Direttivo	16 novembre	1954
Modifiche		18 ottobre	1969
Modifiche		7 novembre	1970
Modifiche	1° Congresso	7 giugno	1977
Modifiche	2° Congresso	30 maggio	1981
Modifiche	3° Congresso	14 giugno	1985
Modifiche	4° Congresso	8 giugno	1989
Modifiche	5° Congresso	9 giugno	1993
Modifiche	6° Congresso	21 marzo	1997
Modifiche	7° Congresso	10 maggio	2001
Modifiche	8° Congresso	13 aprile	2005
Modifiche	9° Congresso	23 aprile	2009

**Depositato presso il Notaio Gabriella Passaro di Milano
il 16.07.2009 repertorio n. 12.880/6.651**